



COMUNE DI SCOPPITO

PROVINCIA DI L'AQUILA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 30/04/2026

OGGETTO: RATIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L.GS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000, DEGLI ARTT. 8 BIS E 8 TER DELLA L.R. N. 18 DEL 12 APRILE 1983 E DEGLI ARTT. 85 E 100 DELLA L.R. 20 DICEMBRE 2023 N. 58 AVENTE AD OGGETTO LA "VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE" DEL COMUNE DI SCOPPITO, ART. 14 BIS LEGGE 77/2009 – ART. 67 QUINQUIES LEGGE 134/2012 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI.

L'anno duemilaventisei, addì trenta, del mese di Aprile alle ore 19:00, nella NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, dietro regolare avviso di convocazione, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LOMBARDI LORETO	SI
TIRABASSI AMEDEO	SI
CIANCARELLA TOMMASO	SI
CONTENTO ROSITA	--
RANIERI GUIDO	SI
DEL PINTO GIAMMARIA	SI
MANCINI MARCO	SI
DE NUNTIIS ANDREA	SI
DE NUNTIIS EMILIANO	--
ROSSILLI FRANCESCA	SI
RENZETTI EMILIANO	SI
MARRONE GENNARO	SI
ALBANI ALESSIO	SI

Presenti n° 11 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ACCILI MARINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente RANIERI GUIDO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, della Legge 24 giugno 2009 n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39 - "... i Sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 comma 2 predispongono, d'intesa con il presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa col presidente della Provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, (.....) definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economico e la riqualificazione dell'abitato nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 2009. L'attuazione del piano avviene a valere delle risorse di cui al comma 1";

Che il Decreto 9 marzo 2010 n. 3 del Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - ha indicato le "Linee guida per la ricostruzione" dei centri storici colpiti dal sisma indicando modalità e procedure per la redazione e attuazione dei piani di ricostruzione;

Che con l'entrata in vigore della Legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione, con modifiche, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. "Decreto Sviluppo"), sono divenute operative le nuove disposizioni per la chiusura della gestione dell'emergenza e per la ricostruzione dei territori interessati, contenute nel Capo X-bis del Titolo III;

Che l'art. 67-quinquies della richiamata Legge n. 134/2012 dispone che i Piani di Ricostruzione, predisposti dai Comuni ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del D.L. n. 39/2009, convertito con modificazioni con la Legge n. 77/2009, "definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico" ed "hanno natura strategica e, ove asseverati dalla Provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica";

Che con Decreto Sindacale n. 78 del 07/11/2012 avente ad oggetto: "Adozione Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito", è stato adottato il Piano di Ricostruzione del centro storico del Comune di Scoppito, ai sensi dell'art. 14, co. 5/bis, della Legge n. 77/2009 e dell'art. 6, comma 6, del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3/2010, previo espletamento degli adempimenti previsti dallo stesso Decreto n. 3/2010;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 09/08/2013 avente ad oggetto "Art 14bis L 77/2009 e art 67quinques Legge n. 134/2012 - Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito - Richiesta di accordo di programma ex artt 8 bis e ter LR 18/1983 - Approvazione schema di accordo di programma" è stata promossa la procedura dell'Accordo di Programma e approvato lo schema dell'Accordo stesso autorizzando contestualmente il Sindaco alla stipula;

Che in data 30 dicembre 2014, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Comune di Scoppito e la Provincia dell'Aquila, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, e degli art. 8-bis ed 8-ter della L.R. 18/1983 e in attuazione dell'art. 67-quinquies della Legge n. 134/2012;

Che il suddetto Accordo di Programma è stato ratificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 1 del 16/01/2015 ed è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 16/03/2015, pubblicato sul B.U.R.A. n. 13 del 15 aprile 2015, con conseguente definitiva approvazione del Piano di Ricostruzione;

Che il Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito ha una valenza urbanistica;

Considerato che l'art. 8 dell'Accordo di Programma approvato statuisce che qualsiasi variante ai contenuti progettuali e normativi dell'Accordo medesimo dovrà essere formalizzata mediante un nuovo Accordo tra i soggetti sottoscrittori dello stesso, ovvero mediante specifiche varianti urbanistiche da approvare con il ricorso agli ordinari procedimenti previsti dalle norme vigenti;

Che l'art. 67-quinquies della richiamata Legge n. 134/2012 dispone, altresì, che "Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica sono approvate mediante Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

tra il comune proponente e la Provincia competente";

Dato atto che con delibera n. 79 del 29/09/2017 avente per oggetto "Redazione della variante al vigente Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito - Determinazioni" la Giunta Comunale ha formalizzato apposito atto di indirizzo programmatico in merito all'analisi delle esigenze prioritarie da affrontare e risolvere nell'interesse dei cittadini e dei loro bisogni aggravati dalla dura esperienza del terremoto ai fini della redazione della variante di cui trattasi;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2019 avente per oggetto "Variante al Vigente Piano di Ricostruzione (Redatto ai sensi della legge n. 77/2009 e del D.C.D.R.) - Adozione";

Rilevato che in conformità alla vigente legislazione in materia l'Avviso di Deposito della citata deliberazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 Ordinario del 27/05/2020, sulla stampa locale (giornale il "Il Centro" in data 22/05/2020), a mezzo di manifesti murari affissi nel territorio comunale e sull'Albo Pretorio digitale nonché sulla pagina del sito informatico comunale in data 19/05/2020 e che nel periodo precisato negli avvisi chiunque avesse avuto interesse avrebbe potuto presentare osservazioni scritte all'Ufficio Protocollo del Comune;

Preso atto che ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18, nel testo vigente, la deliberazione di adozione divenuta esecutiva è stata depositata con i relativi allegati nella Segreteria di questo Comune per 30 (trenta) giorni interi e consecutivi decorrenti dal 27/05/2020 primo giorno di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell'Avviso di Deposito a libera visione del pubblico, affinché chiunque ne abbia avuto interesse possa prenderne visione;

Che nei successivi 30 (trenta) giorni e cioè fino al 26/07/2020 sono state presentate n. 7 (sette) osservazioni /proposte dai privati ed 1 (una) dal Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione, tutte in atti numerate, datata con protocollo ordinario;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2023 avente per oggetto "Variante al Vigente Piano di Ricostruzione (Redatto ai sensi della legge n. 77/2009 e del D.C.D.R.) - Esame Osservazioni", a seguito delle osservazioni presentate, è stata adottata definitivamente la Variante al Piano di Ricostruzione costituita dai seguenti elaborati come integrati:

- Tav. A1 - Relazione Generale;
- Tav. A2 - Norme Tecniche di Attuazione - Variante;
- Tav. A2 - Norme Tecniche di Attuazione - Variante. Integrate con osservazione dell'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata;
- Tav. 2.2 - Variante: Identificazione degli Aggregati Edilizi;
- Tav. 3.12 - Variante: Tipologia di intervento ammissibili;
- Tav. 3.12 a - Variante: Schede Norma - osservata.

Dato atto che con nota prot. n. 3458 del 15/05/2024 il Comune di Scoppito in qualità di Autorità Proponente ha avviato la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla Variante al Vigente Piano di Ricostruzione (redatto ai sensi della legge n. 77/2009 e del D.C.D.R.), ai sensi dell'art 12, secondo comma, del D.L.gs. n. 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ii.;

Che con nota prot. 02122114/24 del 23/05/2024 la Giunta Regionale - Dipartimento Territorio - Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali ha invitato, per le motivazioni in essa evidenziate, il comune di Scoppito a riavviare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;

Tenuto conto che in relazione all'intervento di cui trattasi, al fine di consentire la presentazione di osservazioni, pareri e contributi, in data 04/07/2024 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Scoppito il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica, redatto ai sensi dell'art.12 del D.L.gs. 03.04.2006 n.152 e ss. mm. ii.;

Che con nota dell'Autorità Procedente del 04/07/2024 (prot. n. 0004651) avente ad oggetto "Riavvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla Variante al Vigente Piano di Ricostruzione (redatto ai sensi della legge n. 77/2009 e del D.C.D.R.), ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del D.L.gs. n. 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ii. - Invio documentazione", trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, sono stati invitati i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati sopra elencati ad esprimere il proprio parere in merito al Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla Variante al vigente Piano di Ricostruzione ed è stata altresì fornita comunicazione di avvenuto deposito della documentazione tecnica di riferimento sul sito istituzionale dell'Ente;

Che entro i termini fissati dal 2° comma dell'art. 12 D.L.gs. n. 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ii. è pervenuta solo la nota protocollo n. 0028978 del 24/07/2024, acquisita in atti dell'Ente al protocollo n. 4950 del 24/07/2024, predisposta da Arta Abruzzo, in atti;

Che in merito alle altre ACA coinvolte non sono pervenuti pareri o contributi, né osservazioni da altri portatori di interesse all'esito della pubblicazione della nota di Avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al prot. n. 0004651 del 04/07/2024 all'Albo Pretorio e sul sito Internet Istituzionale del Comune di Scoppito;

Visto il Provvedimento del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Protezione Civile, in qualità di Autorità Competente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), successivamente modificato dal D.L.gs. 16 gennaio 2008 n. 4, n. 193/285 del 13/09/2024 con il quale si determinava **di non assoggettare a Valutazione Ambientale strategica la VARIANTE al vigente Piano di Ricostruzione**;

Considerato che la presente variante Urbanistica al Piano di Ricostruzione, dovrà essere approvata mediante Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del D.L.gs. n. 267/2000 e agli artt. 8 bis e ter L.R. 18/1983, tra il Comune proponente e la Provincia competente;

Che per verificare la possibilità di arrivare all'accordo di programma i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate partecipano alla conferenza di servizi, di cui all'art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i.;

Richiamati e tenuto conto di quanto previsto:

- al comma 7 dell'art. 100 (Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e regime transitorio) della Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58;
- ai comma 1 e 4 dell'art. 101 (Adeguamento della pianificazione territoriale ed efficacia dei vigenti strumenti sovraordinati) della Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58 che in sintesi prescrivono che *"Le variante ai piani vigenti promossi dai Comuni ai sensi della previgente normativa regionale, si concludono nel rispetto della medesima previgente normativa regionale"*;
- all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26;
- nella L.R. 12/04/1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
- all'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (ultima modifica con D.L.gs. n. 127/2016);
- nell'art. 14, comma 5 bis della Legge n. 77/2009 e Art. 67 quinquies Legge n. 134/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- nel Decreto 9 marzo 2010 n. 3 del Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo *"Linee guida per la Ricostruzione"* dei centri storici colpiti dal sisma per quanto ancora applicabile;
- nel T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

Rilevato che per le ragioni esposte, con nota inviata a mezzo PEC, prot. n. 6895 del 29/10/2024, è stata indetta la **Conferenza di Servizi Decisoria**, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990

e s.m.i. da effettuarsi **"IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA"** (ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 - ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016), per l'acquisizione degli atti di assenso necessari all'approvazione della **"VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE (redatto ai sensi della Legge n. 77/2009 e del Decreto Commissario Delegato per la Ricostruzione n.3 del 09/03/2010)" del Comune di Scoppito**, da effettuarsi mediante Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del D.L.gs. n. 267/2000 e dell'art. 8 bis, comma 5, della L.R. n. 18/1983.

Che sono state interessate, ognuno per quanto di propria competenza, le seguenti autorità ed amministrazioni:

- MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo;
- REGIONE ABRUZZO Dipartimento Territorio - Ambiente;
- ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila;
- PROVINCIA DELL'AQUILA Dipartimento III, Sviluppo e Controllo del Territorio, Provveditorato alla Ricostruzione, Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali;

Che nella sopra citata nota di Indizione della Conferenza di Servizi Decisoria veniva altresì comunicato:

".....omissis...."

Ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/90 **comunica**:

➤ l'oggetto della determinazione da assumere è il parere/nulla osta/atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per gli interessi pubblici curati da altre autorità sulla **"VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE (redatto ai sensi della Legge n. 77/2009 e del Decreto Commissario Delegato per la Ricostruzione n.3 del 09/03/2010)" del Comune di Scoppito** come previsto dalla vigente legislazione in materia sopra richiamata;

➤ la documentazione oggetto della conferenza (ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) è visionabile/scaricabile dal sito internet del Comune di Scoppito come di seguito riportato:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2019 avente per oggetto "Variante al Vigente Piano di Ricostruzione (Redatto ai sensi della legge n. 77/2009 e del D.C.D.R.) - Adozione";

al seguente indirizzo: https://www.comune.scoppito.aq.it/archivio2_aree-tematiche_0_94.html

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2023 avente per oggetto "Variante al Vigente Piano di Ricostruzione (Redatto ai sensi della legge n. 77/2009 e del D.C.D.R.) - Esame Osservazioni";

al seguente indirizzo: https://www.comune.scoppito.aq.it/archivio2_aree-tematiche_0_100.html

- Provvedimento del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Protezione Civile, in qualità di Autorità Competente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), successivamente modificato dal D.L.gs. 16 gennaio 2008 n. 4, n. 193/285 del 13/09/2024 con il quale si determinava **di non assoggettare a Valutazione Ambientale strategica la VARIANTE al vigente Piano di Ricostruzione**;

al seguente indirizzo: https://www.comune.scoppito.aq.it/archivio2_aree-tematiche_0_101.html

- entro il termine perentorio di **giorni quindici** dalla notifica, via pec, della presente indizione, le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Alla luce di tale verifica, codeste Amministrazioni dovranno far pervenire esclusivamente allo scrivente ufficio, via pec all'indirizzo comunedisoppito@pecpa.it le proprie richieste di perfezionamento, integrazioni nel merito o chiarimenti di cui al presente punto;

- il termine perentorio di **60 giorni** (art. 14 bis, comma 2 lettera c), della Legge n. 241/90), entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;

- il termine di conclusione del procedimento nel giorno **28/12/2024 (60 giorni)** (art. 14-bis, comma 2, lettera c) della Legge n. 241/90);

Entro tale termine perentorio le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

- ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2 lettera d), della Legge n. 241/90, qualora siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della conferenza in modalità sincrona ex art. 14 ter della Legge n. 241/1990 il giorno 16/01/2025 ore 11,00 presso la sede comunale. Tale eventualità sarà tempestivamente comunicata alle autorità ed amministrazioni interessate.

.....omissis...."

Che pertanto il giorno 28 dicembre 2024 sono decorsi i termini assegnati alle varie amministrazioni per la formulazione dei rispettivi pareri;

Dato atto che in data 7 novembre 2024, acquisito al prot. n. 7080 del Comune di Scoppito, è pervenuto il Parere della Regione d'Abruzzo ASL1-Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - prot. 0204574/24 del 07/11/2024 - con il quale è stato espresso parere FAVOREVOLE alla variante in oggetto precisando altresì che *"Il presente parere è relativo esclusivamente agli aspetti di natura igienico-sanitaria."*

Precisato che non avendo reso, i restanti soggetti coinvolti nel procedimento di che trattasi, le pertinenti determinazioni entro il termine perentorio di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 14/bis della Legge 241/90, trova applicazione il disposto di cui all'art. 14/bis, comma 4 della Legge stessa secondo cui: *"..... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) (termine perentorio indicato),, equivale ad "assenso senza condizioni" fermo restando che per evidenti ragioni di opportunità*, in considerazione delle oggettivi riflessi diretti e/o indiretti che potrebbero derivare dalle scelte della variante di cui trattasi sul patrimonio edilizio esistente all'interno delle aree soggette al Piano di Ricostruzione, prima di procedere all'emissione del Provvedimento Conclusivo della Conferenza dei Servizi di cui trattasi si procederà ad inoltrare istanza di sollecito alla trasmissione del proprio parere espresso al MINISTERO DELLA CULTURA Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo;

Atteso che per quanto attiene ai pareri di competenza delle Autorità/Enti che non hanno trasmesso riscontro, essendo trascorsi alla data odierna più di 60 giorni dalla data di ricevimento della convocazione della conferenza dei servizi, trova riferimento l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 3, comma 2, della legge 07/08/2015 n° 124, e come indicato nella medesima nota di convocazione della conferenza di servizi;

Dato atto che in data 2 gennaio 2025, con riferimento alla Conferenza di Servizi Decisoria di cui trattasi, è stato redatto il **"VERBALE CONCLUSIVO"** sottoscritto dal Responsabile del Procedimento/Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione, con il quale si determinava:

".....omissis...."

RITENUTO pertanto ragionevole, sulla base di quanto sopra riportato, **concludere il presente verbale rimandando la definitiva decisione** nella successiva fase di Adozione del Provvedimento di Conclusione della **CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, da effettuarsi "IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA"** ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 - ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016, solo dopo l'acquisizione del parere del MINISTERO DELLA CULTURA Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, salvo eventuale e diverse determinazioni in merito;

Pertanto per quanto sopra premesso e rilevato si procederà alla definizione del provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi di cui trattasi a seguito dell'acquisizione del sopra citato parere del MINISTERO DELLA CULTURA Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, salvo eventuale e diverse determinazioni in merito;

.....omissis...."

Dato atto altresì che in conformità a quanto precisato nel Verbale Conclusivo del Conferenza dei Servizi questo Servizio ha richiesto al MINISTERO DELLA CULTURA Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, il rilascio del prescritto parere in merito al procedimento di cui trattasi con nota prot. n. 31 del 03/01/2025 e successive nota via e-mail del 28/02/2025 e nota prot. n. 5436 del 24/07/2025 oltre naturalmente a diversi contatti telefonici con il funzionario competenze per territorio il quale rassicurava il rilascio del parere di cui trattasi ma che a tutt'oggi il provvedimento non è stato trasmesso;

Richiamato altresì quanto evidenziato nella nota di Indizione della Conferenza ei Servizi di cui trattasi ed in particolare l'ultimo capoverso di pag. 5 che testualmente recita: *"Entro tale termine perentorio le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito."*;

Considerato quindi che non avendo il MINISTERO DELLA CULTURA Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo unitamente ai restanti soggetti coinvolti nel procedimento di che trattasi, le pertinenti determinazioni entro il termine perentorio di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 14/bis della Legge 241/90, trova applicazione il disposto di cui all'art. 14/bis, comma 4 della Legge stessa secondo cui: *"..... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) (termine perentorio indicato),, equivale ad "assenso senza condizioni"*;

Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata, Ricostruzione n.2/489 del 13/11/2025 è stato adottato il **Provvedimento di Conclusione Positiva** della **CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA**, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. **da effettuarsi "IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA"** (ex art. 14 bis della Legge n. 241/90 - ultima modifica D.L.gs. n. 127/2016), per l'acquisizione degli atti di assenso

necessari all'approvazione della "VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE (redatto ai sensi della Legge n. 77/2009 e del Decreto Commissario Delegato per la Ricostruzione n.3 del 09/03/2010)" del Comune di Scoppito, da effettuarsi mediante Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 bis, comma 5, della L.R. n. 18/1983;

Rilevato che il Comune di Scoppito, in conformità al disposto di cui all'art. 8 bis, co. 3, della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, e s.m.i., con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 11/12/2025 avente ad oggetto "Variante al Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito - Richiesta di accordo di programma ex artt 8 bis e ter LR 18/1983 - Approvazione schema di accordo di programma", ha promosso il richiamato Accordo di Programma, approvando contestualmente uno schema di accordo e dando mandato al Sindaco di procedere a tutti gli atti necessari per il perfezionamento dello stesso;

Che il Comune con nota prot. 415 del 15/01/2026 ha convocato per il giorno 16/03/2026 una specifica Conferenza dei Servizi con la Provincia dell'Aquila, nel corso della quale è stata verificata la sussistenza dei presupposti per la sottoscrizione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Che la Provincia dell'Aquila Servizio Urbanistica - Ambito L'Aquila Sulmona, con atto prot. n. 0006633 del 12/03/2026., ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla variante e alla susseguente sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi delle disposizioni normative innanzi richiamate;

Che il Comune di Scoppito in conformità al parere espresso dalla Provincia dell'Aquila Servizio Urbanistica-Ambito L'Aquila e Sulmona ha provveduto alle necessarie rettifiche ed integrazioni normative evidenziate nel parere reso con l'atto precedentemente richiamato;

Considerato che la Variante al Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito prevede in sintesi:

- 1) modifica delle schede norma: Accesso al Centro Sorico Aggregato Scoppito 14, Valorizzazione Palazzo Spaventa, Aggregato Casale 2 e Ambito Piazza Collepenne Aggregati 1, 2 e 3;
- 2) modifica delle N.T.A.

Preso atto che il Piano di Ricostruzione proposto costituisce, per l'ambito territoriale interno alla perimetrazione approvata in data 06/10/2010, ai sensi dell'art. 2 del D.C.R. n.3/10, lo strumento urbanistico di riferimento;

Visto l'ACCORDO DI PROGRAMMA sottoscritto dal Sindaco del Comune di Scoppito e dal Presidente della Provincia dell'Aquila mediante firma digitali su unico documento originale in data 14/04/2026 e gli elaborati progettuali così come rettificati e/o integrati secondo quanto evidenziato nel parere FAVOREVOLE espresso dalla Provincia dell'Aquila Servizio Urbanistica - Ambito L'Aquila Sulmona, con atto prot. n. 0006633 del 12/03/2026, allegati alla presente deliberazione costituendo parte essenziale dell'Accordo di Programma e di seguito elencati:

- 1 - Tav. A1 - Relazione Generale;
- 2 - Tav. A2 - Norme Tecniche di Attuazione - Variante. Integrate con osservazione dell'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata (con le rettifiche ed integrazioni di cui al Provvedimento del Dirigente della Provincia dell'Aquila Servizio Urbanistica-Ambito L'Aquila e Sulmona prot. n. 6633 del 12/03/2026);
- 3 - Tav. 2.2 - Variante: Identificazione degli Aggregati Edilizi;
- 4 - Tav. 3.12 - Variante: Tipologie di Intervento Ammissibili;
- 5 - Tav. 3.12a - Variante: Schede Norma - osservata.

Considerato che l'Accordo di Programma di che trattasi dovrà essere ratificato da parte del Consiglio Comunale di Scoppito entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, e successivamente, sarà approvato con Decreto del Presidente della provincia dell'Aquila;

Che la Provincia dell'Aquila provvederà alla trasmissione al Comune di Scoppito ed al B.U.R.A. del Decreto Presidenziale di approvazione dell'Accordo;

Che il Decreto di approvazione del presente Accordo pubblicato ai sensi e per gli effetti delle prescritte modalità legislative determina l'efficacia della "**VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE**" di che trattasi;

Richiamati e tenuto conto di quanto previsto:

- al comma 7 dell'art. 100 (Adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e regime transitorio) della Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58;
- ai comma 1 e 4 dell'art. 101 (Adeguamento della pianificazione territoriale ed efficacia dei vigenti strumenti sovraordinati) della Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58 che in sintesi prescrivono che *"Le variante ai piani vigenti promossi dai Comuni ai sensi della previgente normativa regionale, si concludono nel rispetto della medesima previgente normativa regionale"*;
- all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 28 aprile 2014, n. 26;
- nella L.R. 12/04/1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
- all'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (ultima modifica con D.L.gs. n. 127/2016);
- nell'art. 14, comma 5 bi della Legge n. 77/2009 e Art. 67 quinquies Legge n. 134/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- nel Decreto 9 marzo 2010 n. 3 del Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo *"Linee guida per la Ricostruzione"* dei centri storici colpiti dal sisma per quanto ancora applicabile;
- nel T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

Riscontrato che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell'Ente, né diminuzione di entrate a carico del Comune, per cui non è richiesto il visto di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del D.L.gs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Ricostruzione in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla ratifica dell'**Accordo di Programma** di cui all'art. 34, comma 5, del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e agli artt. 8 bis e 8 ter della L.R. n. 18 del 12 aprile 1983, in coerenza con gli artt. 85 e 100 comma 2, della L.R. 20 dicembre 2023 n. 58 sottoscritto dal Sindaco del Comune di Scoppito e dal Presidente della Provincia dell'Aquila in data 14/04/2026 relativo all'approvazione della "**VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE**" del Comune di Scoppito, Art. 14 bis Legge 77/2009 - Art. 67 quinquies Legge 134/2012 - Attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi;

Udito l'intervento del Consigliere Comunale Renzetti Emiliano di seguito riportato:

<<La proposta di deliberazione in esame riguarda la ratifica dell'Accordo di Programma relativo alla variante al vigente Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito e chiude il procedimento, avviato con l'atto di indirizzo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 29 settembre 2017. In quell'occasione gli indirizzi erano chiari: redigere un Documento Preliminare — del quale, allo stato degli atti, non risultano evidenze circa l'effettiva redazione — e dare avvio a una procedura partecipata che coinvolgesse uffici, amministratori e cittadini, anche attraverso assemblee preparatorie alla presenza degli amministratori, dei responsabili dei servizi comunali interessati e dei cittadini stessi. L'atto di indirizzo riguardava inoltre l'analisi delle problematiche attinenti all'attuazione delle prescrizioni e/o previsioni del vigente Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito.

Con l'adozione della variante al Piano di Ricostruzione, avvenuta con DCC n. 51 del 30 dicembre 2019, si è formalmente chiusa la fase interna di formazione dello strumento urbanistico e si è aperta la fase pubblica prevista dalla L.R. 18/1983 e dai principi della Legge 241/1990. In tale fase cittadini, tecnici e proprietari hanno potuto presentare osservazioni.

Giunti alla fase finale di questo procedimento, permangono dubbi circa l'effettiva risoluzione delle criticità che avevano reso necessaria la variante al Piano di Ricostruzione. Tra queste, non può non essere richiamata quella che, a parere dello scrivente, rappresenta una delle questioni più rilevanti: l'esclusione dalla perimetrazione del Centro Storico della frazione di Forcellette, i cui consorzi risultano, a tutt'oggi, in evidente difficoltà. Non conosco né comprendo i motivi della mancata perimetrazione, circostanza che continua a produrre effetti negativi concreti sull'attuazione della ricostruzione nella citata frazione.

Non capisco inoltre come mai il RUP che, per la natura istruttoria del proprio ruolo, non partecipa alla formulazione delle osservazioni, ma può relazionare agli organi politici in merito ad eventuali vulnus, non abbia scritto nulla a riguardo nel corso del procedimento.

Alla luce di ciò, si può ragionevolmente ritenere che tali indirizzi non abbiano trovato piena attuazione e che il percorso seguito non abbia garantito quel livello di trasparenza e partecipazione che era stato previsto.

Basterebbero queste considerazioni a giustificare un voto contrario. Tuttavia, in tutta coscienza e nella speranza che almeno alcune delle problematiche siano state affrontate e risolte, ritengo di orientarmi verso un'astensione, evitando ulteriori polemiche o strumentalizzazioni.>>

Visto il D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Viste altresì le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia non incompatibili con la normativa sopra richiamata;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Con voti Favorevoli n. 8 Astenuti n. 3 (Rossilli Francesca, Albani Alessio, Renzetti Emiliano) Contrari n.==

D E L I B E R A

- a) **di dichiarare** le premesse in narrativa quale motivazione del presente atto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, intendendole interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- b) **di ratificare**, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 8 bis e 8 ter della L.R. n. 18 del 12 aprile 1983, in coerenza con gli artt. 85 e 100 comma 2, della L.R. 20 dicembre 2023 n. 58, l'ACCORDO DI PROGRAMMA sottoscritto dal Sindaco del Comune di Scoppito, Dott. Loreto Lombardi, e dal Presidente della Provincia dell'Aquila, Dott. Angelo Caruso, in data 14/04/2026 relativo all'approvazione della "**VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE**" del Comune di Scoppito, Art. 14 bis Legge 77/2009 - Art. 67 quinquies Legge 134/2012 - Attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

c) **di dare atto** che la pubblicazione sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo del Decreto del Presidente della Provincia dell'Aquila, di approvazione dell'Accordo di Programma equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nella **"VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE"** del Comune di Scoppito, Art. 14 bis Legge 77/2009 - Art. 67 quinquies Legge 134/2012 - Attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi, costituito dall'insieme degli elaborati tecnico/grafici e normativi allegati all'Accordo di programma stesso e di seguito elencati:

- 1 - Tav. A1 - Relazione Generale;
- 2 - Tav. A2 - Norme Tecniche di Attuazione - Variante. Integrate con osservazione dell'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata (con le rettifiche ed integrazioni di cui al Provvedimento del Dirigente della Provincia dell'Aquila Servizio Urbanistica-Ambito L'Aquila e Sulmona prot. n. 6633 del 12/03/2026);
- 3 - Tav. 2.2 - Variante: Identificazione degli Aggregati Edilizi;
- 4 - Tav. 3.12 - Variante: Tipologie di Intervento Ammissibili;
- 5 - Tav. 3.12a - Variante: Schede Norma - osservata.

d) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento unitamente agli elaborati tecnico/grafici e normativi di cui si compone la **"VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE"** del Comune di Scoppito ed oggetto del relativo Accordo di Programma, all'Albo on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Scoppito, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

e) **di dare atto** che la pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai proprietari degli immobili oggetto di **"VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE"** del Comune di Scoppito, e della ratifica del relativo ACCORDO DI PROGRAMMA;

f) **di trasmettere** il presente atto alla Provincia dell'Aquila per gli adempimenti di competenza;

Successivamente con voti favorevoli n. 8 Astenuti n. 3 (Rossilli Francesca, Albani Alessio, Renzetti Emiliano) Contrari n.==

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000 nel testo in vigore.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 314 del 30/04/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio PANCELLA FAUSTO in data 30/04/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Il Segretario Generale

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 425

Il 09/06/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio n.ro 7 del 30/04/2026 con oggetto: **RATIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L.GS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000, DEGLI ARTT. 8 BIS E 8 TER DELLA L.R. N. 18 DEL 12 APRILE 1983 E DEGLI ARTT. 85 E 100 DELLA L.R. 20 DICEMBRE 2023 N. 58 AVENTE AD OGGETTO LA "VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE" DEL COMUNE DI SCOPPITO, ART. 14 BIS LEGGE 77/2009 – ART. 67 QUINQUIES LEGGE 134/2012 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MATTEI ANNA CINZIA il 09/06/2026.